

**COMUNE DI POLLONE**

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 12

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ISTITUITA DALL'ARTICOLO 1 COMMA 739 E SEGUENTI DELLA LEGGE N.160 DEL 27.12.2019.

L'anno **duemilaventi**, addì **undici**, del mese di **giugno**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BONINO SANDRO	Sindaco	Sì
BOTTO POALA FRANCESCO	Vice Sindaco	Sì
SCOLERI FRANCESCO	Consigliere	Sì
FIORINA SIMONE	Consigliere	Sì
DELLEANI EDOARDO	Consigliere	Sì
DATO ROBERTO	Consigliere	Giust.
DELSIGNORE PAOLO	Consigliere	Sì
CERRUTI TERESINA	Consigliere	Sì
RAMELLA PRALUNGO ALESSANDRO	Consigliere	Sì
PASCHETTO VITTORIA	Consigliere	Sì
QUAREGNA MATTEO	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Franco FONTANELLA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONINO SANDRO**, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ISTITUITA DALL'ARTICOLO 1 COMMA 739 E SEGUENTI DELLA LEGGE N.160 DEL 27.12.2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco presenta la seguente proposta di deliberazione:

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI,

VISTI i successivi articoli della medesima legge, che disciplinano l'IMU come tributo autonomo, riprendendo in buona sostanza le norme precedenti, sopprimendo la TASI e prevedendo delle nuove aliquote massime che, di fatto, sono pari alla somma delle vecchie aliquote IMU e TASI;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 L.160/2019, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO in particolare l'art. comma 42, che prevede che i comuni per il solo anno 2020, in deroga all'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 31 luglio 2020, nonché che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

VISTA la deliberazione C.C. n. 102 del 19.11.2019 con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta Unica Municipale (componenti IMU e TASI) delle varie fattispecie imponibili per il 2019,

RITENUTO, in un'ottica di semplificazione fiscale, di azzerare le aliquote TASI aumentando quelle IMU in misura pari alle aliquote TASI precedentemente in vigore, in modo da unificare di fatto i due tributi;

CONSIDERATO che, quindi, il Comune intende realizzare quanto disposto oggi a livello nazionale;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

AL termine, constatato che non vi sono interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2019;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. lgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'articolo 3 comma 1 lettera b) del D.L. 174/2012 che così recita: *“ Su ogni proposta di deliberazione sottoposto alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione*

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali;

VISTO il Regolamento generale delle Entrate Comunali;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. 7 del 25.01.2011, come modificato dalla delibera G.C. n. 20 del 28.2.2013 integrato dall'appendice approvata con delibera G.C. n. 71 del 12.9.2013 e modificato dalla delibera G.M. 38 del 17.4.2014;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 27 del 27.04.2017;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, avente per titolo “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla GU n. 80 del 5-4-2013;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11.7.2001, ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2016;

CON voti favorevoli n° 10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificati in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di determinare per il 2020 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):
 - **Abitazione principale, assimilate e pertinenze (cat. A1, A8 e A9): 5,4 per mille;**
 - **Aliquota ordinaria: 9,2 per mille;**
 - **Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille**
 - **Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0 per mille;**
 - **Fabbricati D: 9,2 per mille di cui 7,6 per mille di pertinenza dello Stato**
 - **Detrazione abitazione principale Euro 200,00.= su base annua**
- 3) Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Pollone per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;

- 5) Di dare atto che la presente delibera va pubblicata sul sito internet alla sezione “amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti” alla voce “Provvedimenti adottati da organismi politici”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- 6) In base alla Legge 15/05 e al Decreto Legislativo 140/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della regione Piemonte al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 1199771.

SUCCESSIVAMENTE

VISTA la sentenza TAR Piemonte – Sezione II n. 460 del 14/03/2014;

In relazione alla necessità urgenti di dare applicazione al presente provvedimento idoneo alla gestione delle risorse dichiara con separata votazione : con voti favorevoli n° 10 (dieci) , contrari nessuno , astenuti nessuno , su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese e per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del TUEL 267/2000.

Espressione dei pareri di cui all’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs del 18.08.2000 n. 267 in originale firmati.

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
Parere Contabile	Favorevole	Giovanna CARITA'	
Parere Tecnico (Ragioneria)	Favorevole	Giovanna CARITA'	

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BONINO SANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco FONTANELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 23/06/2020 all'Albo Pretorio al n. 293 ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Pollone, 23/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco FONTANELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 4 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Pollone , _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco FONTANELLA
